



Comune di Verdellino

**DISCIPLINA DELLE STRUTTURE PER IMPIANTI  
E DI TELECOMUNICAZIONE**

Approvato con delibera di C.C. n.18 del 21.05.2003

## PREMESSA

Il decreto legislativo n.198/2002, entrato in vigore il 14 settembre 2002, disciplinando la realizzazione delle infrastrutture di telecomunicazioni e ritenendole “compatibili con qualsiasi destinazione urbanistica” e “realizzabili in ogni parte del territorio comunale, anche in deroga agli strumenti urbanistici e ad ogni altra disposizione di legge o di regolamento” ha aperto una fase di deregolamentazione dell’intera materia.

Il citato decreto ha, tra l’altro soppresso numerose norme di tutela contenute nella legge-quadro n. 36 del 2001, invadendo anche le competenze regionali e comunali in materia di urbanistica e governo del territorio, privando gli uffici competenti di riferimenti certi.

Il problema dell’inquinamento elettromagnetico, peraltro, sull’onda emotiva di rischi veri o presunti per la salute pubblica, ha provocato un irrazionale allarmismo sul fenomeno “elettrosmog”. Una lettura parziale e in qualche modo disordinata della tematica ha contribuito a provocare una percezione di pericolo eccessiva e a volte, immotivata.

Tuttavia, riteniamo che i Comuni non possano rinunciare ai loro poteri di programmazione e disciplina del territorio e debbano continuare ad applicare i propri criteri di localizzazione, diretti a garantire la tutela della salute, dell’ambiente e del paesaggio e a minimizzare l’esposizione della popolazione, al fine di “assicurare la tutela dell’ambiente e del paesaggio e promuovere l’innovazione tecnologica e le azioni di risanamento volte a minimizzare l’intensita' e gli effetti dei campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici secondo le migliori tecnologie disponibili (art. 1 L. 36/2001)”.

Viene pertanto ravvisata l’opportunità di fornire indicazioni circa l’installazione e la presenza sul territorio comunale di impianti di telecomunicazione per telefonia cellulare al fine della migliore valutazione e limitazione dell’impatto architettonico e ambientale delle strutture di allocazione delle stazioni radio-base e di assicurare particolare tutela a luoghi a particolare densità abitativa.

## **NORMATIVA DI RIFERIMENTO**

- D.M. n. 381/98 “Regolamento recante norme per la determinazione dei tetti di radiofrequenza compatibili con la salute umana”.
- Legge n. 36 del 22 febbraio 2001 “Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici”.
- Legge Regionale 11 maggio 2001 n. 11 “Norme sulla protezione ambientale dall’esposizione a campi elettromagnetici indotti da impianti fissi per le telecomunicazioni e per la radiotelevisione”
- Legge Regionale 6 marzo 2002 n.4 “Norme per l’attuazione della programmazione regionale e per la modifica e l’integrazione di disposizioni legislative”
- Regolamento Regionale 19/11/2001 n. 6 “Regolamento attuativo delle disposizioni di cui all’articolo 4, comma 14, all’articolo 6, comma 4, all’articolo 7, comma 12 e all’articolo 10, comma 9, della L.R. 11 maggio 2001, n.11”.
- Delibera della Giunta Regionale 11/12/2001 n. VII/7351 “Definizione dei criteri per l’individuazione delle aree nelle quali è consentita l’installazione degli impianti per le telecomunicazioni e la radiotelevisione e per l’installazione dei medesimi, ai sensi dell’art. 4, comma 2, della L.R. 11 maggio 2001, n.11”.
- Decreto Legislativo 4 settembre 2002 n. 198 “ Disposizioni volte ad accelerare la realizzazione delle infrastrutture di telecomunicazioni strategiche per la modernizzazione del Paese, a norma dell’articolo 1, comma 2, della legge 21 dicembre 2001 n. 443”.

**Art. 1**  
**Finalità**

Il presente documento, in attuazione della vigente normativa in materia, si prefigge di attuare misure atte a produrre campi elettromagnetici più bassi possibili compatibilmente con la qualità del servizio svolto e fermo restando il valore strategico delle infrastrutture di telecomunicazione per la modernizzazione e lo sviluppo del paese, nello spirito e con gli obiettivi indicati nella premessa. Fornisce indicazioni per la migliore localizzazione delle aree su cui è consentita l'installazione degli impianti per telecomunicazione e radiotelevisivi, con particolare riferimento ai siti di proprietà comunale, nonché le aree di particolare intensità abitativa così come descritte nella L.R. 11/01.

**Art. 2**  
**Ambito di applicazione**

Le norme e prescrizioni di cui al presente regolamento si applicano all'intero territorio comunale e riguardano gli impianti per la generazione e trasmissione dei segnali di telecomunicazione e radiotelevisivi, inclusi i ponti radio, operanti nell'intervallo di frequenza compreso tra 100 KHz e 300 GHz così come definiti dalla L.R. 11/2001.

Le applicazioni riguardano sia gli interventi di nuova costruzione che quelli preesistenti.

Sono fatte salve le installazioni di impianti direttamente utilizzati per attività di protezione civile.

Deve in ogni caso essere garantito il rispetto dei limiti di esposizione per la popolazione indicati dalla vigente normativa statale.

**Art. 3**  
**Presentazione delle istanze**

Le istanze relative agli impianti di radiotelevisione e telecomunicazione (così come definiti nella Legge quadro 22/02/01 n. 36 e successive modifiche ed integrazioni) da presentarsi in Comune, vanno indirizzate o depositate al Settore secondo, competente in materia di Gestione del Territorio, in conformità ai modelli di cui all'art. 5 comma 1 del D.Lgs. 4 settembre 2002, n°198, a corredo delle stesse dovrà essere prodotta adeguata documentazione atta a comprovare il rispetto della soglia e dei limiti di esposizione e attenzione di cui alla legge 36/2001.

Copia dell'istanza deve essere inviata contestualmente alla presentazione, agli uffici dell'ARPA, onde ottenere il parere necessario e vincolante di questi ultimi sulla compatibilità del progetto con la normativa vigente in materia ambientale.

**Art. 4**  
**Iter procedurale**

Per ciascuna tipologia d'impianto e a seconda della potenza, si applicano le procedure definite dalle varie fonti normative sia nazionali che regionali.

Pertanto il Servizio Gestione del Territorio, nel rispetto delle stesse, provvede ad acquisire, nel rispetto delle tempistiche imposte dalla Legge i pareri e gli atti necessari alla definizione di ciascun procedimento e all'eventuale rilascio degli atti amministrativi conseguenti al procedimento unico.

#### **Art. 5**

##### **Individuazione delle aree per l'installazione degli impianti**

Le aree del territorio comunale sono individuate in conformità con le normative vigenti, nell'allegata planimetria e sono denominate come segue:

Area 1: coincidente con il "Centro edificato – ex art. 18 L. 865/71", costituisce l'insieme delle parti del territorio comunale che, una per ciascun centro e nucleo abitato, risultano singolarmente delimitate dal perimetro continuo che comprende tutte le aree edificate con continuità ed i lotti interclusi del relativo centro o nucleo abitato, esclusi gli insediamenti sparsi e le aree esterne, anche se interessate dal processo di urbanizzazione. (Tav.1).

Area 2: costituisce la parte di territorio non rientrante in area 1, e comunque con presenza di nuclei abitati con perimetro discontinuo che caratterizzano gli insediamenti sparsi fino a raggiungere la prossimità del confine del territorio comunale. (Tav.2).

Area di particolare intensità abitativa: aree comprese entro il limite di 75 metri di distanza dal perimetro di proprietà di asili, edifici scolastici, nonché strutture di accoglienza socio-assistenziali, ospedali, carceri, oratori, parchi gioco, case di cura, residenza per anziani, bambini e strutture similari. (Tav.3).

Immobili di proprietà comunale: definisce le proprietà comunali per le quali l'Amministrazione Comunale ha individuato e segnalato la disponibilità di utilizzo ed all'interno delle quali risultano consentite le installazioni degli impianti di telecomunicazione per telefonia cellulare, nel rispetto delle potenze totali ai connettori d'antenna, come classificate e previste dalla vigente normativa. (Tav.4).

#### **Art. 6**

##### **Ubicazione degli impianti su immobili di proprietà comunale**

Per la collocazione o la ricollocazione di impianti, il gestore verifica l'idoneità dei siti comunali, così come individuati nella Tav.4.

Qualora, a seguito di sopralluogo e verifica, nessun sito comunale di cui alla Tav.4,risponda alle necessità tecniche, il gestore può utilizzare altro sito di proprietà comunale ad eccezione delle aree di particolare intensità abitativa, e a condizione che la scelta del sito sia adeguatamente supportata da valide motivazioni tecniche, sia compatibile con l'ambiente circostante e sia posta a distanza superiore ai ml.75.00 dal perimetro delle abitazioni limitrofe.

## **Art. 7**

### **Procedura per l'utilizzo di immobili comunali**

Il tecnico comunale incaricato ed il gestore effettuano i sopralluoghi necessari a verificare l'idoneità del sito e la sua rispondenza alle caratteristiche tecniche richieste dal gestore.

In caso di esito positivo, il gestore presenta al Comune apposita richiesta di utilizzazione del sito comunale, nonché istanza o dichiarazione di inizio attività a termini di legge.

Al rilascio dell'autorizzazione o denuncia di inizio attività, il gestore stipula con il Comune un contratto di concessione onerosa, che prevederà tra le altre, la durata del contratto, l'utilizzo dell'immobile, il divieto di subaffitto per l'ente gestore, nonché la possibilità per il Comune di subaffitto del traliccio per la posa di apparecchiature di gestori diversi e/o di installazione di apparecchiature per conto dell'Amministrazione comunale (apparecchiature per il telecontrollo....)

## **Art. 8**

### **Indirizzi per l'installazione di strutture e impianti**

All'interno delle Aree 1 e 2 di cui alle corrispondenti tavole è sempre ammessa la collocazione di impianti e strutture per la telecomunicazione, a condizione che le stesse rispettino la soglia dei limiti di esposizione e attenzione, di cui alla normativa vigente, ad esclusione delle aree contornate in rosso nella Tav. 3 entro il limite inderogabile di ml. 75.00 di distanza dal perimetro delle stesse.

In particolare nelle aree ricomprese all'interno del perimetro del Piano di Recupero del Vecchio Centro, la compatibilità degli impianti per la telecomunicazione e radiotelevisivi deve essere dimostrata dai proponenti ed accertata dall'Amministrazione Comunale in relazione ai criteri ed agli indirizzi di tutela di tali ambiti, contenuti nella disciplina del Piano stesso.

Ogni criterio di valutazione sarà ispirato al principio della minima invadenza visiva dei nuovi elementi tecnologici ed al massimo rispetto della lettura del quadro percettivo costituente lo scenario urbano storico in cui si colloca l'impianto da installare.

Nelle aree di particolare intensità abitativa di cui alla Tav.3 è esclusa la possibilità di collocazione di alcun tipo di struttura o impianto.

Per gli immobili di proprietà comunale di cui alla Tav.4 valgono le prescrizioni di cui all'art.6.

## **Art. 9**

### **Posa di tralicci e torri**

I tralicci di supporto delle antenne devono avere una altezza tale da garantire che l'interno dell'area di maggiore potenza elettromagnetica e di campo elettrico sia circoscritto e non interferisca con gli edifici sottostanti e fronteggianti. Resta confermato il rispetto della normativa di sicurezza del volo degli aeromobili.

Nei siti dove gli impianti saranno realizzati con strutture indipendenti collocate a terra viene richiesto l'utilizzo di pali. Per le aree di proprietà comunale viene privilegiato l'uso di torri faro per i siti che si ritiene utile illuminare (aree verdi, parcheggi ...). Può altresì essere ritenuto utile, sempre nelle aree di proprietà comunale, l'installazione di torri - faro dotate di elementi destinati ad accogliere diversi servizi per la collettività (messaggistica, informazioni turistiche, apparecchi di controllo ...).

#### **Art. 10**

##### **Informazioni e comunicazioni alla cittadinanza**

Il Comune si impegna nel rispetto delle vigenti normative ad assicurare la dovuta informazione e comunicazione ai cittadini.

Nell'ambito di reciproca collaborazione viene richiesto ai gestori l'attivazione di iniziative di rilevazione delle emissioni in corrispondenza delle aree e degli edifici più esposti.

#### **Art. 11**

##### **Vigilanza e controllo**

Il Comune esercita le funzioni di vigilanza secondo quanto previsto dalla vigente normativa, avvalendosi di organi tecnici dell'ARPA o di esperti qualificati a termini di legge.

Oltre ai controlli previsti dalla vigente normativa, l'Amministrazione pone a carico dei titolari degli impianti, per le finalità previste dall'art. 10 e con modalità definite in fase di autorizzazione o nella convenzione per il rilascio della concessione, gli oneri per le forme di controllo integrative volte ad effettuare un monitoraggio della conformità dell'impianto durante l'intero periodo di esercizio/funzionamento.

In particolare dovranno essere oggetto di controllo i livelli di emissione del campo elettrico, magnetico e di densità di potenza.

A tale scopo il Comune potrà avvalersi dell'ARPA, ogni spesa conseguente sarà a carico dell'ente gestore dell'impianto.

#### **Art. 12**

##### **Sanzioni e norma di rinvio**

Per le sanzioni e per quanto non previsto dal presente regolamento si rinvia alle disposizioni vigenti in materia.

## INDICE

Premessa	pag. 1
Normativa di riferimento	pag. 2
Art. 1 - Finalità	pag. 3
Art. 2 - Ambito di applicazione	pag. 3
Art. 3 - Presentazione delle istanze	pag. 3
Art. 4 - Iter procedurale	pag. 3
Art. 5 - Individuazione delle aree per l'installazione degli impianti	pag. 4
Art. 6 - Ubicazione degli impianti su immobili di proprietà comunale	pag. 4
Art. 7 - Procedura per l'utilizzo di immobili comunali	pag. 5
Art. 8 - Installazione degli impianti negli ambiti storici, monumentali e tutelati ambientalmente	pag. 5
Art. 9 - Posa di tralicci e torri	pag. 5
Art. 10 - Informazioni e comunicazioni alla cittadinanza	pag. 6
Art. 11 - Vigilanza e controllo	pag. 6
Art. 12 - Sanzioni e norma di rinvio	pag. 6



Il presente regolamento:

- è stato adottato dal Consiglio comunale con delibera n. 18 in seduta del 21 maggio 2003
- è stato pubblicato all'albo comunale dal 28.05.2003 al 12 giugno 2003
- è divenuto esecutivo ai sensi dell'art.10 delle disposizioni preliminari al Codice Civile dopo la sua pubblicazione di 15 giorni all'albo pretorio.

Verdellino, il 12.06.2003

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE  
*f.to Antonia Pansera*